



**CONCESSIONE D'USO TRA IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE E L' ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO ABELE PER LA CONCESSIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE N. 6 SITA IN SETTIMO TORINESE VIA PALESTRO - SETTIMO TORINESE – FOGLIO ----- – MAPP. ----- SUB -----**

L'anno duemila....., il giorno .....del mese di ..... negli uffici del Comune di Settimo Torinese in Piazza della Libertà 4

(ai sensi dell'art. 5, comma 1°, Legge 431/98)

TRA

Il Comune di Settimo Torinese (P.I. 01054240013) rappresentato dal Dott. Stefano Maggio, nato a Cuornè (TO) il 6/12/1970 che qui interviene e stipula in qualità di Direttore Generale del Comune di Settimo Torinese, con sede in Settimo Torinese, in Piazza della Libertà, 4 in forza del Decreto Sindacale n. ----- (Concedente)

E

dell'Associazione onlus Gruppo Abele (P.I. 02119660013 ) rappresentata da -----, nato a ----- il -----, domiciliato per la carica in -----, Via -----, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ----- (cessionario)

premesso che

- il Comune è proprietario dell'immobile sito in via Palestro 1, classificato quale bene disponibile all'inventario dell'ente ed identificato al C.U. al fg 30 particella 46 sub. 57;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 21/09/2016 è stato approvato il progetto di autonomia abitativa guidato dall'Unione Net mediante messa a disposizione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nell'edificio denominato Casun, sito in Settimo Torinese via Palestro 1 , unità n. 6;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio e Partecipazioni del Comune di Settimo Torinese n. .... del ....., con la quale si approvava la bozza del contratto di concessione in uso;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1.**

Il Comune di Settimo Torinese concede in uso all'Associazione ONLUS Gruppo Abele n. 1 unità immobiliari site in Settimo Torinese, Via Palestro,1 identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 30, Part. 46 sub. 57 .



Il Concedente, proprietario della suddetta unità immobiliare, al momento della stipula, dichiara:

- la conformità dell'immobile e alle norme edilizie e urbanistiche;
- posti al servizio delle unità abitative alla normativa in materia di sicurezza vigente.

Il Concedente, riguardo alla Certificazione energetica, consegna al Concessionario copia dell'attestazione ACE rilasciata il \_\_\_\_\_. L'originale è custodito dal Concedente.

#### **Articolo 2.**

Il contratto è stipulato a decorrere dal \_\_\_\_\_ al 31/12/2020.

#### **Articolo 3.**

L'immobile dovrà essere utilizzato dall' Associazione, per l'attuazione del progetto di autonomia abitativa, così come risultano approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 184 del 21/09/2016.

#### **Articolo 4.**

Il Concessionario non potrà concedere o dare in comodato, in tutto o in parte, le unità immobiliari, né conferire il contratto in società o in associazione in partecipazione pena la risoluzione di diritto del contratto ad eccezione di quanto sia riconducibile al progetto di autonomia abitativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 21/09/2016.

#### **Articolo 5.**

Il canone di concessione complessivo, determinato attraverso l'applicazione della normativa sull'edilizia agevolata, è convenuto in Euro € 160,00 mensili che sarà corrisposto da parte del CONCESSIONARIO, presso l'amministratore dello stabile, entro il 5 di ogni mese.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, non è previsto alcun deposito cauzionale.

#### **Articolo 6.**

Il pagamento del canone, dei costi e delle spese o di quant'altro dovuto ai sensi del presente contratto, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo.

Il ritardo nel pagamento anche di una sola rata del canone, nonché dei costi, delle spese e di quant'altro dovuto ai sensi del presente contratto, costituisce in mora il Concessionario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 legge 27 luglio 1978, n° 392.

#### **Articolo 7.**

Ove nel corso della concessione si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso cui è adibito, o comunque le opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità di cui all'art. 23 legge 27 luglio 1978, n° 392, il canone come pattuito potrà essere integrato con un aumento pari all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati. L'aumento decorrerà dalla data in cui daranno state ultimate le opere, se la richiesta verrà fatta entro 30 giorni dalla data stessa,



in caso diverso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

**Articolo 8.**

Il Concessionario dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al Concedente, al suo amministratore nonché ai loro incaricati, ove gli stessi ne abbiano ragione.

**Articolo 9.**

Il Concessionario dichiara di aver visitato l'unità abitativa interessata, di averla trovata in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto e di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode delle medesime.

Il Concessionario si impegna a riconsegnare l'unità abitativa in uso nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il normale deperimento d'uso.

**Articolo 10.**

Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, od agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Concedente. Quanto alle eventuali migliorie ed addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte Concedente, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il Concessionario sin d'ora. In caso contrario, Il Concessionario avrà l'obbligo - a semplice richiesta del Concedente, anche nel corso della locazione - della rimessione in pristino, a proprie spese.

**Articolo 11.**

Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Articolo 12.**

Le spese relative alla gestione e alla fornitura del servizio di pulizia, le spese relative alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, alla fornitura degli altri servizi comuni e le spese di riscaldamento, sono interamente a carico del Concessionario.

**Articolo 13.**

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del Concessionario. Il Concedente provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al Concessionario. Questi anticiperà la quota di sua spettanza, pari alla metà.

**Articolo 14.**

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto.

**Articolo 15.**

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

**Articolo 16.**

Le parti dichiarano e riconoscono: a) di essere dettagliatamente informate di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni patto e clausola del contratto; b) di



considerare essenziale al contratto ogni suo patto; c) di riconoscere, dandosene reciprocamente atto, che il consenso sull'intero contenuto del contratto è stato da ciascuna parte prestato proprio nel presupposto, e alla essenziale condizione, della derogabilità dell'anzidetta normativa.

Letto, approvato e sottoscritto a \_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_

IL Concessionario \_\_\_\_\_

Il Concedente \_\_\_\_\_

A norma dell'art . 1342, comma 2 del Codice Civile, le parti dichiarano di ben conoscere, avendole negoziate in contraddittorio con controparte, tutte le clausole del presente contratto che specificamente approvano con particolare riferimento agli articoli:

Letto, approvato e sottoscritto a \_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_

IL Concessionario \_\_\_\_\_

Il Concedente \_\_\_\_\_